

Cassazione civile sez. III - 12/08/2024, n. 22696

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo - Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32068/2020 R.G.

proposto da:

Tizio, elettivamente domiciliato (CF: Omissis), che lo rappresenta e difende, con
domiciliazione telematica come in atti
- ricorrente -

contro

ALFA, CAIO

- intimati -

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di XXX n. 000/0000 depositata il 0/00/0000.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 0/00/0000 dal
Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. TIZIO convenne dinnanzi al Giudice di pace di XXX la compagnia di assicurazioni ALFA e CAIO, per sentire accertare la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella verifica di un sinistro stradale che lo vide coinvolto, e chiedendo la condanna della CAIO, solidalmente o disgiuntamente alla compagnia di assicurazioni Unipol SAI, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, quantificati successivamente in complessivi euro 9.504,95.

2. Con sentenza n. 000/0000 il Giudice di pace di XXX dichiarò la esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura di proprietà della CAIO nella determinazione del sinistro e, in accoglimento della domanda, condannò i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere al Tizio la somma di euro 9.527,79, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.

3. Avverso detta pronuncia ALFA propose gravame dinanzi al Tribunale di XXX eccependo, per quanto rileva in questa sede, la nullità degli atti di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di XXX, essendo la data indicata in citazione per la prima

udienza quella del 15 novembre 2014, cui seguiva invece l'iscrizione a ruolo in data 17 novembre 2014, impedendo in tal modo la verifica dell'effettiva iscrizione del giudizio e quindi la mancata costituzione nel procedimento stesso.

4. Il Tizio si costituì rappresentando, per quanto rileva in questa sede, che l'Ufficio del Ruolo Generale del Giudice di pace di XXX aveva regolarmente iscritto a ruolo la causa in oggetto, in quanto la data del 15/11/2014, indicata quale giorno di prima comparizione, cadeva di sabato, e che pertanto operavano gli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c., in forza dell'art. 58, comma 3, L. 18/06/2009 n. 69, che sul computo dei termini al IV comma prevedono che "se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo", e al V comma "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata di sabato", comma aggiunto dall'art. 2 (1 lett. f) L. 28 dicembre 2005, n. 263. Il Tizio rimarcò che il Giudice di pace non avesse rilevato alcuna irregolarità nella costituzione del contraddittorio, e che la mancata conoscenza dell'atto di citazione da parte di ALFA fosse imputabile alla mancata verifica della società stessa.

5. Con sentenza n. 8197/2020, depositata in data 5/06/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di XXX, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del processo e della sentenza per inosservanza del combinato disposto degli artt. 319 e 165 c.p.c., rimettendo la causa, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al giudice di primo grado, per i provvedimenti relativi agli artt. 171 e 307 c.p.c. sulla citazione della domanda proposta dall'attore per accertata tardività dell'atto di iscrizione a ruolo della causa.

6. La sentenza motiva che le risultanze probatorie documentali consentono di rilevare d'ufficio la originaria nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla originaria mancata rituale formazione del contraddittorio processuale nel giudizio di primo grado, consistente nella mancata partecipazione al processo di ALFA, identificabile nel caso di specie quale litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la quale è risultata soccombente per intero anche con il rilievo della rilevata mancata contestazione dei fatti dedotti in citazione ai sensi dell'art. 116, 2° co., c.p.c.

7. Avverso la predetta sentenza TIZIO propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.

9. ALFA e CAIO non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360,1 co., n. 3, c.p.c., "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", lamentando che il Tribunale, nel concludere che la mancata partecipazione al giudizio di ALFA fosse causata dalla tardiva iscrizione a ruolo, non avrebbe tenuto conto della circostanza, evidenziata negli atti difensivi del ricorrente, che fa data del 15/11/2013 cadesse in una giornata corrispondente al sabato, e che tale punto fosse basilare al fine di una corretta valutazione della regolarità della iscrizione a ruolo del procedimento presso l'ufficio del giudice di pace di XXX.

2. Va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord. 16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez. V, sent. 13/05/2022, n. 15430, in relazione al termine per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro; Cass., sez. I, sent. 7/10/2014, n. 21105, in relazione al termine per il deposito del ricorso per cassazione).

2.1 Inoltre, il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione (Cass., sez. III, sent. 26/02/2002, n. 2830).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto; la sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di XXX, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di XXX, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 12 agosto 2024.